AZIENDA TRASPORTI MESSINA s.p.a.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DELL'AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A. – FORMAZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI.

(approvato dal C.d.A. nella seduta del 30/10/2020)

ART. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Azienda Trasporti Messina S.p.A. (d'ora in poi indicata come "Azienda" o come "ATM S.p.A.") e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico, secondo i criteri generali dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii..
2. In osservanza dei sopra richiamati principi, quest'Azienda è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.
3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio conferiti da ATM S.p.A. in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede pre-contenziosa, di mediazione/conciliazione e/o di negoziazione assistita, sia in sede contenziosa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché l'espletamento di attività di assistenza e di consulenza legale prodromica o consequenziale alla difesa in giudizio dell'Azienda.
4. I servizi di cui al presente Regolamento devono intendersi esclusi dall'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera d.
5. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione, l'utilizzo e la conservazione dell'Albo dei professionisti legali dell'ATM S.p.A., mediante procedura trasparente ed aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su base non discriminatoria, i professionisti che saranno invitati a presentare offerta.

ART. 2 – Albo dei professionisti legali.

1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento è istituito l'Albo dei Professionisti Legali.
2. La tenuta dell'Albo, nonché tutti i provvedimenti relativi all'inclusione e/o esclusione degli iscritti, sono di competenza dell' Ufficio Legale di ATM S.p.A..

3. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni che i richiedenti l'iscrizione avranno cura di indicare specificatamente:
 a) Diritto Amministrativo (solo se cassazionista)
 b) Diritto Civile (solo se cassazionista)
 c) Diritto Penale (solo se cassazionista)
 d) Appalti, Bandi pubblici e Contratti (solo se cassazionista)
 e) Diritto Tributario
 f) Diritto del Lavoro
 g) Infortunistica Stradale (sinistri).

4. Al momento della richiesta di iscrizione all'Albo i professionisti interessati dovranno possedere ed autocertificare i seguenti requisiti:

 a) essere iscritti all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti per le specializzazioni di cui al precedente comma 3 lettere a), b), c) e d) (Amministrativo - Civile - Penale - Appalti, Bandi Pubblici e Contrattualistica), a pena di esclusione;
 b) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati, da almeno cinque anni, per tutte le altre specializzazioni professionali (Tributario - Lavoro - Infortunistica Stradale-Sinistri);
 c) non trovarsi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'Azienda procedente e non avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
 d) non essere destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita o partecipazione ad una associazione criminale;
 e) non avere in corso giudizi e/o procedimenti stragiudiziali in cui controparte sia l'ATM S.p.A., a meno che gli stessi siano stati definiti integralmente e/o rinunciati;
 f) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, a copertura della responsabilità civile professionale, ai sensi di legge;
 g) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo, da almeno tre anni;
 h) aver maturato specifiche esperienze nelle materie afferenti le sezioni per cui viene richiesta l'iscrizione.

5. I professionisti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'ATM S.p.A., devono presentare la documentazione come da apposito Avviso Pubblico. L'Albo, così come formulato, verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Avvisi" ed avrà valore di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi all'Albo.
6. L'iscrizione avviene mediante domanda presentata e sottoscritta dal professionista riportante l'indicazione del domicilio professionale, dei recapiti

telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (PEC), corredata in allegato da:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) copia del codice fiscale;
c) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso dei requisiti generali richiesti;
d) curriculum vitae, in formato europeo, con indicazione specifica delle esperienze professionali maturate nella/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione. E' consentita l'iscrizione anche a più sezioni dell'Albo da parte del medesimo professionista, fino ad un massimo di tre.

7. L'iscrizione all'Albo nella sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico. L'Ufficio Legale di ATM S.p.A. potrà chiedere chiarimenti ed integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso provvedimento definitivo. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato.
8. In costanza di iscrizione, i soggetti iscritti all'Albo dovranno comunicare tempestivamente all'Azienda qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo sia in merito ai propri recapiti professionali. E', altresì, consentito ai professionisti iscritti di integrare o modificare la propria istanza con l'invio di un curriculum vitae aggiornato.
9. L'iscrizione a tale Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti a cui riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico.
10. Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni professionali che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio e la revoca del mandato, determinerà la cancellazione del professionista dall'elenco senza possibilità di reiscrizione per un quinquennio.
11. L'Azienda si riserva, in qualunque momento, la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti istanti.
12. L'iscrizione all'istituendo Albo è aperta e sarà soggetta a revisione periodica.

ART. 3 – Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo.

1. Gli incarichi sono formalmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A. che delibera in materia di liti attive e passive. In caso di urgenza, l'incarico è conferito con nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A. ed inserito all'ordine del giorno del C.d.A. per la successiva ratifica.
2. Conferito l'incarico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale rappresentante legale dell'ATM S.p.A., provvederà a sottoscrivere la relativa procura alle liti (o nomina in caso di giudizio penale) in favore del professionista che avrà cura di trasmetterla all'Ufficio Legale aziendale.

3. L'ATM S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti anche non iscritti all'Albo di cui al presente Regolamento, per questioni ritenute di particolare rilevanza, importanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.
4. Per il conferimento dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, salvo i casi eccezionali di cui sopra, provvederà ad individuare un professionista tra quelli iscritti nell'Albo, secondo i seguenti criteri:

 a) attività di assistenza o consulenza nella materia oggetto della causa già prestata in favore di ATM S.p.A. in tempi recenti;
 b) specializzazioni ed esperienze risultanti nel curriculum vitae professionale con specifico riferimento alla materia dell'incarico da conferire;
 c) principio di rotazione tra gli iscritti in elenco;
 d) foro di competenza della causa da affidare.
5. Il professionista affidatario dovrà sottoscrivere e trasmettere un preventivo di spesa per il compenso professionale e, contestualmente, rilasciare dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'ATM S.p.A. per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi, incompatibilità e/o inconferibilità in ordine all'incarico affidato.
6. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complesso implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'incarico dovrà essere motivato sotto l'aspetto della necessità ed il compenso sarà considerato unico.
7. In caso di giudizi già patrocinati dal professionista in gradi precedenti o la cui assistenza e consulenza sia stata prestata in via stragiudiziale ovvero per materie oggettivamente e/o soggettivamente connesse o complementari, il Consiglio di Amministrazione potrà confermare l'incarico al medesimo legale senza necessità di esperire le procedure sopra indicate.

ART. 4 - Determinazione del compenso.

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi, all'atto del conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge n. 147/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.
2. Al fine di garantire il principio dell'equo compenso di cui all'art. 19 *quaterdecies* comma 3 del D.L. n. 148/2017, modificato in sede di conversione dalla Legge n. 172/2017, il compenso verrà determinato tenendo conto delle vigenti tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 prendendo a riferimento i valori "minimi" dei compensi previsti per ogni singolo scaglione, sul quale potrà essere operata una riduzione dal 15% al 30% oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
3. Per le cause di valore indeterminato, verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.

4. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per la prosecuzione di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 unitamente ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
5. In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un'ulteriore riduzione in ragione del numero complessivo degli incarichi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie.
6. Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti fuori elenco (in tali casi la parcella sarà concordata all'atto di conferimento dell'incarico).
7. Al professionista sarà riconosciuto il rimborso delle eventuali spese dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.

ART. 5 – Condizioni ed obblighi del professionista.

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

 a) il valore della causa;
 b) il compenso professionale da determinare secondo i criteri di cui sopra;
 c) l'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi omnicomprensiva e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
 d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) l'Azienda sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa o altro atto redatto nell'esercizio del mandato conferito e di quelli depositati da controparte, salvo più dettagliate richieste dell'Azienda.
 e) l'obbligo del professionista, fino alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere nei successivi gradi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni.

2. Qualora la sentenza favorevole all'ATM S.p.A. condanni la controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente. Qualora la liquidazione delle spese giudiziali sia superiore a quella preventivamente stabilita, l'ATM S.p.A. sarà tenuta a pagare al professionista il compenso pattuito, mentre l'eventuale maggior somma potrà essere riconosciuta allo stesso professionista se ed in quanto acquisita al patrimonio dell'Azienda. In ogni caso il professionista dovrà predisporre la diffida e gli eventuali atti successivi volti ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata

nei giudizi trattati dal medesimo professionista, senza alcun compenso aggiuntivo.

3. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, che non abbia conflitti di interesse o motivi ostativi all'assunzione dell'incarico, il professionista incaricato vi provvederà a sua cura e spese senza ulteriori oneri per l'Azienda.
4. Su richiesta del professionista sarà erogato un anticipo, in misura non superiore al 30%, dell'importo indicato nel preventivo di parcella sottoscritto.

ART. 6 - Cancellazione dall'Albo.

1. E' disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti per i seguenti motivi:
 a) gravi inadempienze;
 b) perdita dei requisiti di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
 c) sopravvenuta incompatibilità, conflitto di interessi o lite con l'Azienda;
 d) mancata presentazione di offerta o rifiuto, senza giustificato motivo, di accettare un incarico;
 e) su espressa richiesta del professionista.
2. La sussistenza di uno o più dei motivi di cancellazione, sarà comunicata al professionista a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.

ART. 7 – Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia professionale forense.

ART. 8 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra il vigore contestualmente all'approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A..

Il Presidente del C.d.A.
Dr. Giuseppe Campagna

AZIENDA TRASPORTI MESSINA SpA